

Allegato "B" al N. 44274/23489 Rep.

STATUTO FONDAZIONE

**Art. 1 Denominazione e sede**

E' costituita la Fondazione denominata

**"FONDAZIONE DAR "CESARE SCARPONI" ETS"**

Potrà essere utilizzata la denominazione abbreviata "FONDAZIONE DAR ETS"

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del D.Lgs 3/7/2017 n. 117, la Fondazione assume nella propria denominazione l'acronimo ETS, indicante Ente del Terzo Settore, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

La Fondazione ha sede in Milano.

**Art. 2 Scopo e attività**

La Fondazione persegue senza scopo di lucro esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore dell'assistenza sociale, a beneficio dei ceti più disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, al fine di contribuire a rimuovere condizioni di emarginazione, degrado e ingiustizia sociale. In particolare si propone di promuovere l'attuazione del diritto alla casa per i ceti svantaggiati e a favore delle nuove domande abitative attraverso l'aumento dell'offerta abitativa sostenibile, il sostegno alla capacità di spesa di singoli e famiglie, la sensibilizzazione degli enti pubblici e dei soggetti della società civile. Inoltre la Fondazione sostiene iniziative e azioni per la promozione della coesione sociale, con particolare riguardo ai contesti territoriali più fragili e alle persone che vivono situazioni di vulnerabilità socio-economica.

A tal fine essa esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale cui all'art. 5, primo comma, lett. a), d), i), q, r) del D.Lgs 3/7/2017 n. 117, e cioè:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

In particolare:

a) promuove l'attuazione del diritto alla casa per i ceti svantaggiati di seguito descritti, anche attraverso convenzioni con enti pubblici e/o con privati per il recupero e la gestione di alloggi e la loro concessione in godimento a detti ceti a canoni inferiori a quelli di mercato, nonché attraverso ogni altra

attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;

b) integra con donazioni in denaro i redditi delle famiglie in situazione temporanea di grave bisogno, in particolare per il pagamento di affitto e spese della casa d'abitazione al fine di evitare l'esecuzione degli sfratti;

c) individua e propone a singoli e famiglie in situazione di morosità nel pagamento dell'affitto opportunità lavorative con compensi destinati al rientro dalla morosità;

d) attua iniziative di animazione e promozione sociale negli immobili e nei quartieri di residenza con particolare attenzione alle dimensioni di integrazione e intercultura;

e) intercetta e compone situazioni di conflitto tra individui, famiglie e gruppi, in particolare quelli derivanti da diversità culturali e di lingua;

f) organizza corsi di lingua italiana per gli immigrati;

g) organizza corsi di educazione finanziaria per le famiglie bisognose;

h) organizza corsi di formazione per il riconoscimento e lo sviluppo delle capacità professionali e personali finalizzate all'inserimento lavorativo o a una migliore collocazione nel mercato del lavoro dei destinatari, che devono appartenere ai ceti svantaggiati di seguito identificati;

i) mette in contatto gli individui e le famiglie bisognose con le realtà di sostegno pubbliche o private operanti nel campo dell'assistenza medica, psico-sociale attraverso sportelli di orientamento o la diffusione di materiali informativi;

l) sviluppa e realizza progetti abitativi a favore di giovani studenti e lavoratori finalizzati a favorire la loro autonomia abitativa;

m) svolge attività di advocacy, in particolare nei confronti degli enti pubblici, per la sensibilizzazione e la promozione del diritto all'abitazione, per favorire e rafforzare l'offerta di alloggi sociali sul territorio, nonché nell'ambito della programmazione urbanistica e di progettazione del territorio;

n) svolge attività di ricerca e di diffusione dei risultati sul tema dell'abitare accessibile e sostenibile, anche in collaborazione con Università e Centri di Ricerca.

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, individuate dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, in conformità ai criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs 3/7/2017 n. 117.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi con le modalità e ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 3/7/2017 n. 117.

In relazione alle indicate attività della Fondazione, i ceti svantaggiati a beneficio dei quali essa intende operare sono identificati dalla ricorrenza dei requisiti che seguono:

a) possesso di una situazione di difficoltà economica;

b) presenza di condizioni di disagio abitativo (sfratto; sovraffollamento; barriere architettoniche in presenza di portatori di handicap; ambienti precari; locatario di una abitazione principale a canone superiore al canone moderato di cui al punto a) ovvero di disagio familiare (persone sole o con minori conviventi a carico; presenza nel nucleo familiare di anziani o di disabili; situazioni di ricongiunzione familiare) ovvero di disagio sociale

(disoccupazione, immigrazione, od altro).

La Fondazione potrà di volta in volta valutare condizioni di svantaggio diverse da quelle sopra menzionate e determinare requisiti reddituali o sociali specifici per singoli progetti, anche in relazione ad eventuali prerogative previste da convenzioni con la pubblica amministrazione.

Le erogazioni di fondi e servizi della Fondazione possono avvenire sia direttamente alle persone svantaggiate, sia a favore di terzi che operino con il medesimo scopo.

In quest'ultimo caso le erogazioni avvengono su singoli progetti, che i terzi presentano alla Fondazione, la cui decisione di supportarli erogando fondi è assunta previa valutazione dell'idoneità dei progetti stessi a costituire beneficio per le persone svantaggiate di cui sopra.

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondarie e strumentali, in conformità agli articoli 17 e 18 del D.Lgs 3/7/2017 n. 117.

### **Art. 3 Patrimonio**

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, indicati nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, nonché con gli eventuali proventi dell'attività della Fondazione promozionale ai propri scopi e con essi compatibile.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

### **Art. 4 Entrate**

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- 1) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- 2) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- 3) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

### **Art. 5 Organi della Fondazione**

Organi della Fondazione sono:

- 1) il Presidente ed il Vice Presidente
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) l'Organo di Controllo

### **Art. 6 Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.

**Art. 7 Vice Presidente**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

**Art. 8 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre sino a un massimo di undici membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, scegliendo possibilmente fra i soggetti indicati dalla DAR=CASA soc. Coop.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato, e sono sempre rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori, gli amministratori in carica provvederanno alla sua sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- c) siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria;
- d) ricoprano la carica di Consigliere Regionale o Provinciale, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi le complete generalità nonché per il Presidente e il Vice Presidente la carica ricoperta.

### **Art. 9 Decadenza e esclusione**

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

### **Art. 10 Poteri**

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione) e il Vice Presidente;
- b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione del Comitato dei Sostenitori, volontari con compiti di promozione, organizzazione e supporto alle attività della Fondazione, chiamandone a far parte, con valutazione discrezionale, persone che abbiano dato il loro contributo materiale e morale per gli scopi della fondazione e precedentemente dell'Associazione che l'ha costituita.
- c) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di amministrazione;
- d) di deliberare con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto eventuali modifiche dello statuto;
- e) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di cui all'art. 14;
- f) di stabilire criteri, modalità, direttive e deliberare sulle erogazioni da concedere ai sensi dell'art. 2;
- g) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- h) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- i) di approvare eventuali regolamenti interni;
- l) di nominare il segretario generale, ove ritenuto necessario;
- m) di deliberare con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 16.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle indicate nella lettera d) ed m) sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

### **Art. 11 Adunanze**

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in

casi di urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 11 bis Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti**

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, con scelta operata al momento della nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dalla DAR=CASA soc. Coop.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c.. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo ha le funzioni e i poteri di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017

Ove ne ricorrano i presupposti, è nominato il Revisore Legale dei Conti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

La nomina è effettuata dalla DAR=CASA soc. Coop.

L'organo di controllo e di revisione dura normalmente in carica tre esercizi, i suoi componenti possono essere rieletti.

La nomina deve essere fatta in modo tale che l'Organo di controllo e di revisione non abbia a scadere contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12 Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ove ritenuto necessario in relazione alle dimensioni dell'attività della Fondazione anche fra persone al di fuori del Consiglio di Amministrazione stesso.

Se nominato, egli collabora:

1) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché al successivo controllo dei risultati;

2) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

#### **Art. 13 Libri**

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Si applica l'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 per quanto di ragione.

#### **Art. 14 Bilancio**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato

patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000,00, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al penultimo comma dell'art. 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo.

#### **Art. 15 Utili della gestione**

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 15 bis Bilancio sociale**

Qualora la Fondazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro, deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Inoltre, qualora la Fondazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti.

#### **Art. 16 Estinzione**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art. 17 Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

F.to MARIA CHIARA CELA

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.  
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale